

proposta di legge
riesame

" Costituzione del Comitato Regionale per l'anno internazionale del bambino "

relatore: prof. Giovanni Dilonardo

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Sicurezza Sociale

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

ritorna all'esame di questo Consiglio la proposta di legge sull'Anno internazionale del bambino, che ci è stata rinviata dal Commissario di Governo per le seguenti motivazioni:

- 1) il comitato esecutivo di cui all'art. 5, svolgendo attività referibile unitariamente alla Regione, non potrebbe essere configurato quale organo di diretta collaborazione del Consiglio regionale, nè potrebbe gestire autonomamente le somme disponibili in quanto si potrebbe configurare una gestione fuori bilancio in contrasto con la vigente legislazione.
- 2) il Commissario di governo sostiene che la spesa non può essere imputata al cap. 6 della rubrica del bilancio del Consiglio regionale, in contrasto con la legge statale 6/12/1973 n. 853.

La Commissione ha ritenuto valido il rilievo relativo ai compiti del comitato esecutivo e quindi ha modificato l'art. 5, assegnando a tale comitato il compito di predisporre, e quindi realizzare un convegno regionale sui problemi del bambino, come indicato nell'art. 1 della proposta di legge in parola.

Si è anche precisato che tale programma viene sottoposto all'esame e all'approvazione del comitato previsto dall'art. 2 della stessa proposta di legge.

Per quanto attiene il secondo rilievo, la Commissione è dell'avviso che il finanziamento delle iniziative da assumere deve gravare sull'art. 6 del bilancio-rubrica del Consiglio regionale, in quanto tale imputazione non è in contrasto con l'art. 2 della legge statale 6/12/73 n. 853, il quale, al punto 6, prevede che le spe-


se relative a compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche gravino sui capitoli relativi del con siglio regionale.

Poichè all'art. 5 della proposta di legge si parla di convegno regionale, la commissione ritiene valida l'imputazione della spesa sul capitolo 6 del Consiglio regionale.

Si ritiene opportuno precisare che la spesa, prevista nella prima proposta di legge di L. 20.000.000, è stata aumentata a L. 50.000.000, in considerazione del fatto che 38 milioni di detta somma devono essere versati dalla Regione Puglia al fondo nazionale, che si è costituito presso il Ministero dell'Interno, di intesa con tutti gli assessori regionali ai servizi sociali, al fine di raggiungere la somma di L. 500.000.000, che dovrà essere impegnata per interventi nazionali a favore di bambini nei paesi sottosviluppati.

Pertanto resta a disposizione del consiglio regionale per le iniziative nel nostro territorio la somma di L. 12.000.000

A conclusione, mi preme precisare che la 6^a commissione è stata unanime nell'assumere le decisioni di cui innanzi.



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Sicurezza Sociale

proposta di legge

" Costituzione del Comitato Regionale per l'anno internazionale del bambino "

art.1

La Regione Puglia, in ricorrenza dell'anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell'invito formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all'attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell'infanzia, attuando attività di particolare impegno e concrete realizzazioni.

art.2

Per la definizione dei programmi e iniziative di cui all'articolo precedente, nonché per le indicazioni circa le attività da attuare a livello internazionale e nazionale, è costituito il Comitato Regionale per l'anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale - o da un suo delegato - e composto dagli Assessori regionali ai Servizi Sociali, alla Sanità, all'Istruzione, alla Cultura, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti V[^] e VI[^], dal Commissario del Governo per la Regione, da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI, dal Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Università di Bari e Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e di Lecce, da un rappresentante della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, dal delegato regionale del CONI, dal Presidente del Comitato regionale della CRI, da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione, da un rappresentante della Consulta regionale per la Cooperazione nonché dai rappresentanti delle associazioni con finalità a favore dell'infanzia, in numero non superiore a sei.

Il Comitato predetto viene costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza.

Per ogni componente effettivo dovrà essere designato uno supplente.

L'incarico di Segretario del Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio a funzionario del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Del Comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel comitato per il coordinamento delle attività regionali.

art.3

Il Comitato ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale ed è da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario.

Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.

art.4

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo, costituito da sette membri compreso il Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio Regionale mediante relazione scritta, da depositarsi presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.

art.5

L'Esecutivo è impegnato ad elaborare e realizzare un programma per un Convegno regionale sulle finalità di cui al precedente art.1.

Tale programma viene sottoposto all'esame ad all'approvazione del Comitato di cui all'art.2.

art.6

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di £.50.000.000.

art.7

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura, per l'esercizio 1980, nel Bilancio pluriennale 1980/81 all'art.4 - obiettivo funzionale A - I - Consiglio Regionale - Cap. 0112 "Compensi, onorari e rimborso per consulenze prestate da Enti e privati a favore del Consiglio Regionale; Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per iniziative popolari - L.R. n.14 del 4/7/1973".